

M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani



REGIONE PUGLIA

Regolamento Regionale



Promessa Scout

Con l'aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio:

- *per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;*
- *per aiutare gli altri in ogni circostanza;*
- *per osservare la Legge scout.*

Legge Scout

La Guida e lo Scout:

- 1. pongono il loro onore nel meritare fiducia.*
- 2. sono leali.*
- 3. si rendono utili e aiutano gli altri.*
- 4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout.*
- 5. sono cortesi.*
- 6. amano e rispettano la natura.*
- 7. sanno obbedire.*
- 8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà.*
- 9. sono laboriosi ed economi.*
- 10. sono puri di pensieri, parole ed azioni.*



Art. 1 – Finalità e interpretazione.

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della autonomia riconosciuta al livello regionale dallo Statuto dal MASCI e pertanto le sue disposizioni sono da intendersi valide ed efficaci solo in quanto non in contrasto con quanto previsto dal Patto Comunitario, dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale i quali, in ogni caso, fungono da parametro per la sua interpretazione ed applicazione.

Nella interpretazione del presente Regolamento, inoltre, si dovranno sempre tenere presenti la natura e le finalità del Movimento, che è una realtà associativa di scout e di fede cattolica.

Art. 2 – Organi Regionali

Gli organi regionali sono : l'Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo Regionale, il Segretario Regionale.

Art. 3 – Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta da tutti gli Adulti Scout censiti nelle Comunità della Regione e nella Comunità Regionale, se costituita.

L'Assemblea, oltre a quanto previsto dallo Statuto Nazionale :

- rappresenta il momento di fraterno incontro, conoscenza e confronto fra tutti gli Adulti Scout della Regione e fra le Comunità;
- esprime le linee di indirizzo e le scelte di fondo dell'attività regionale e ne verifica l'attuazione;
- è il luogo nel quale si verifica la conformità della vita della Regione a quella del Movimento e si formulano proposte da avanzare agli organi nazionali del Movimento.



Art. 4 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Segretario Regionale, almeno una volta l'anno, con preavviso di 30 giorni, per la deliberazione delle linee di indirizzo e delle scelte di fondo dell'attività regionale nonché per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo.

All'atto del suo insediamento l'Assemblea, previa verifica del numero legale, elegge al suo interno il Presidente, il Segretario verbalizzante ed il Comitato mozioni, composto da tre membri.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Adulti Scout regolarmente censiti, nelle Comunità della Regione e nella Comunità Regionale, alla data della sua apertura.

L'Assemblea è validamente costituita quando vi partecipino almeno un terzo dei censiti nelle Comunità, che rappresentino almeno la metà delle Comunità medesime; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

La votazione sarà, di regola, palese, mentre sarà a scrutinio segreto ogni volta che la votazione riguardi persone ovvero nel caso in cui venga approvata apposita mozione su una specifica votazione.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria, con le medesime modalità e termini, quando ve ne sia la necessità per deliberare specifici argomenti.

Art. 5 - Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto dal Segretario Regionale, dal vice Segretario Regionale, dall'Assistente Ecclesiastico Regionale, dagli Adulti Scout della Regione che ricoprono incarichi di Servizio a livello nazionale e dal Magister delle Comunità censite, o suo delegato.

Il Consiglio, presieduto dal Segretario Regionale, si riunisce almeno



quattro volte all'anno ed è convocato dal Segretario Regionale con preavviso di 20 giorni su uno specifico Ordine del giorno. Non possono essere prese decisioni su questioni non inserite all'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito quando sono rappresentate almeno la metà delle Comunità censite nella Regione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Hanno diritto di voto solo i componenti di diritto del Consiglio, ma possono assistere ai lavori del medesimo tutti gli Adulti Scout interessati, regolarmente censiti nelle Comunità della Regione, i quali avranno facoltà di prendere la parola.

Il Consiglio Regionale:

- nella prima riunione successiva all'Assemblea Regionale nella quale è stato eletto il Segretario Regionale, ratifica la nomina del vice Segretario Regionale e degli Incaricati di Settore indicati dal Segretario Regionale. Gli Incaricati decadono al decadere del Segretario Regionale;
- valuta le domande di costituzione delle nuove Comunità e eventualmente nomina un "Tutor", o una Comunità tutrice, che ne segua le attività per un determinato periodo di tempo;
- indica una terna di nomi di A.E. da trasmettere alla Conferenza Episcopale Pugliese per la nomina dell' A.E.R.;
- delibera, motivandola, la destinazione di eventuali fondi a Enti terzi per specifiche finalità, o a Comunità della Regione per particolari attività;
- dà costante impulso alla vita delle Comunità della Regione e allo sviluppo del Movimento;
- dà indicazioni al Segretario Regionale per le modalità di organizzazione dell'Assemblea Regionale e dei Consigli, anche sollecitando l'invito di rappresentanti dell'Associazione.



Art. 6 - Comitato Esecutivo Regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Segretario Regionale, dal vice S.R., dagli Incaricati di settore, dal Tesoriere e dall'Assistente Ecclesiastico.

Il Comitato si riunisce secondo necessità e:

- coadiuva il Segretario Regionale nelle sue funzioni;
- attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Regionale;
- amministra i fondi di cui la Regione dispone ed autorizza, in casi di urgenza, spese straordinarie;
- tiene i collegamenti e collabora con gli Incaricati nazionali nell'ambito del servizio loro assegnato.

Art. 7 Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea Regionale, validamente costituita se vi partecipano almeno i due terzi delle Comunità censite (calcolate con arrotondamento per difetto) e un terzo dei censiti.

Le candidature a Segretario Regionale sono valide se proposte da almeno tre Comunità. Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di voti si procederà al ballottaggio fra gli stessi.

Il Segretario Regionale:

- rappresenta la Regione sia con gli altri livelli del Movimento sia all'esterno;
- convoca l'Assemblea Regionale ed i Consigli Regionali, formulando i relativi Ordini del giorno, e presiede il Consiglio Regionale ed il Comitato Esecutivo Regionale;
- assicura il collegamento fra il livello nazionale e le singole Comunità della Regione;



stimola e coordina le attività degli Incaricati di settore;

– nel corso dell'Assemblea Regionale ordinaria svolge una relazione sullo stato generale della Regione;

– nel triennio effettua almeno una visita ad ogni Comunità della Regione, secondo le disponibilità delle stesse.

Il Segretario Regionale è rieleggibile nei limiti stabiliti dallo Statuto Nazionale

Art. 8 - vice Segretario Regionale

Il vice Segretario Regionale, su proposta del Segretario Regionale, è nominato dal Consiglio Regionale e sostituisce il Segretario Regionale in ogni suo Servizio e incombenza in caso di suo temporaneo impedimento, anche quale Consigliere Nazionale; convoca l'Assemblea Straordinaria Regionale qualora pervengano motivate mozioni di sfiducia nei riguardi del Segretario Regionale presentate da almeno tre Comunità.

Art. 9 - Assistente Ecclesiastico Regionale.

L'Assistente Ecclesiastico Regionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Pugliese su una terna di nominativi indicati dal Consiglio Regionale.

L'Assistente Ecclesiastico Regionale:

– collabora con tutti gli Organi della Regione e ne prende parte alle riunioni;

– stimola e guida le attività pastorali della Regione;

– coordina gli Assistenti Ecclesiastici delle singole Comunità della Regione.



Art. 10 - Tesoriere

Al pari degli Incaricati di Settore, il Tesoriere è nominato dal Consiglio Regionale su indicazione del Segretario Regionale.

Il Tesoriere custodisce i fondi della Regione, tiene la contabilità e redige i Bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all'Assemblea Regionale; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato.

Il bilancio di esercizio segue l'anno solare.

Art. 11 - Comunità Regionale e Zone.

La Comunità Regionale, prevista dallo Statuto, può essere costituita da almeno quattro Adulti Scout residenti nella Regione, per un tempo limitato secondo le necessità, al fine di inserirli in una Comunità cittadina.

E' denominata "Apulia" e il Magister ne è il Segretario Regionale il quale può delegare un Adulto Scout della Regione per lo svolgimento di detto Servizio.

Per una migliore organizzazione della Regione, è possibile costituire una Zona che comprenda almeno cinque Comunità limitrofe, su richiesta delle medesime e con l'autorizzazione del Consiglio Regionale che ne approva apposito regolamento.

Art. 12 - Candidature e votazioni

Le Candidature a Segretario Regionale e le proposte per i candidati ad incarichi di Servizio nazionali sono inviate dalle Comunità al Segretario Regionale in carica almeno 20 giorni prima dell'Assemblea in cui dovrà avvenire la votazione. Il Segretario Regionale trasmetterà alle Comunità l'elenco delle candidature e delle proposte di candidature almeno 15



giorni prima della data dell'Assemblea.

Per ogni incarico di servizio nazionale la Regione potrà indicare un solo candidato.

Nelle Assemblee regionali, in caso di impedimento, è possibile farsi rappresentare da altro Adulto Scout, anche di altra Comunità della Regione, con delega scritta, autenticata dal Magister del delegante.

Ogni Adulto Scout della Regione non può avere più di una delega.

Per la elezione del Segretario Regionale le candidature possono essere proposte anche in diarchia, con diversità di genere, ed in caso di elezione tutte le norme del presente Regolamento che fanno riferimento al Segretario Regionale vanno intese con riferimento ad entrambi i Segretari Regionali

Art. 13 - Modifiche al presente Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento possono essere adottate dall'Assemblea Regionale con il voto favorevole dei 2/3 dei voti espressi. Le proposte di modifica possono essere formulate da una Comunità e devono essere inviate 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al Segretario Regionale e da questi trasmesse alle Comunità unitamente all'invio della Convocazione.

Testo approvato dall'Assemblea del M.A.S.C.I.- Puglia
tenutasi ad Adelfia il 26 gennaio 2020

Il Segretario Verbalizzante
dell'Assemblea

Maria Rita OSTILLIO

Il Segretario Regionale

Lorenzo FRANCO

Il Presidente

Onofrio LATTARULO